

Codice A1715A

D.D. 26 gennaio 2026, n. 56

Rigetto dell'istanza di concessione di azienda faunistico-venatoria (AFV) denominata "Val Clarea" nel Comune di Giaglione (TO).



ATTO DD 56/A1715A/2026

DEL 26/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Rigetto dell'istanza di concessione di azienda faunistico-venatoria (AFV) denominata "Val Clarea" nel Comune di Giaglione (TO)

Visti e viste

l'articolo 16 della legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 17 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" in base al quale la Giunta regionale, su richiesta degli interessati può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie;

l'articolo 28, comma 7, della L.R. n. 5/2018 secondo il quale "gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi";

la DGR 8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale ed alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

l'istanza di istituzione di un'Azienda Faunistico Venatoria denominata "Val Clarea" nel territorio del comune di Giaglione (TO), presentata dal Sig. Dario CENNI in data 28/06/2025 nella qualità di presidente dell'Associazione ALTITERRAE A.S.D. corredata dai seguenti documenti:

1. Cartografia di massima del confine della nuova azienda
2. Statuto dell'Associazione Altiterrae A.S.D.
3. Impegno a presentare, entro 30 giorni dal 28/06/2025, ad integrazione della domanda, Relazione

Tecnica e altra documentazione prevista dall'Art. 7 della DGR 15-11925 del 08/03/2004.

il ricorso presentato in data 03/07/2025 al TAR del Piemonte da parte dell'Associazione Faunistico Venatoria VAL CLAREA, titolare della concessione dell'AFV "Val Clarea" avverso *"la Determinazione n. 112 del 17/06/2025 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Giaglione, nella parte in cui dispone: di formalizzare l'aggiudicazione dei terreni comunali ad uso venatorio all'associazione omissisALTERRAE A.S.D."*;

la comunicazione di avvio del procedimento fatta dal Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura al Sig. Dario CENNI, alla Città Metropolitana di Torino, al CA TO2, al Comune di Giaglione e alla Associazione Faunistico Venatoria VAL CLAREA in data 04/07/2025;

la diffida dell'avvocato dell'Associazione Faunistico Venatoria VAL CLAREA fatta alla Regione Piemonte al rilasciare concessione alla ALTERRAE A.S.D. del 22/07/2025;

la nota inviata in data 07/08/2025 dal Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura all'Associazione ALTERRAE A.S.D. con cui venivano richieste, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 della DGR 8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. integrazioni documentali entro 30 giorni dal ricevimento con contestuale sospensione dei termini del procedimento riguardanti:

1. Planimetria catastale
2. Cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l'indicazione dell'uso del suolo della zona interessata
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:
 - a. elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni; il titolo di possesso;
 - b. le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale. Possono essere inclusi, entro il limite del 15% della superficie aziendale, terreni di cui non è stato possibile risalire ai proprietari e/o conduttori e/o possessori di tali terreni, riportati in un elenco a parte, devono essere indicati gli estremi catastali;
 - c. il possesso delle convenzioni con i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni di cui all'elenco nominativo previsto al punto a) per conferire i terreni ai fini dell'esercizio venatorio all'A.F.V.;
4. relazione, predisposta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96;

la nota del 19/09/2025 con cui l'avvocato dell'Associazione ALTERRAE A.S.D, omissisrichiedeva tra l'altro il termine del 30/11/2025 per integrare la documentazione a supporto dell'istanza;

la nota inviata il 01/10/2025 dal Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura all'Associazione ALTERRAE A.S.D. con cui venivano richieste nuovamente le integrazioni già definite nella nota del 07/08/2025, dando il termine di 30 giorni dal ricevimento (scadenza 31 ottobre 2025) ;

la pec del 29/10/2025 inviata al Settore dall'Associazione ALTERRAE A.S.D in risposta alla nota del 01/10/2025 contenente:

1. Relazione Tecnica.
2. cartografia generale e non dettagliata (assenza di numeri di fogli e mappali).

Preso atto del verbale istruttorio redatto in data 21/11/2025 dai funzionari incaricati dal Responsabile del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura e conservato agli atti del Settore stesso.

Constatato che la documentazione ricevuta risulta incompleta rispetto a quanto previsto dall'art. 7 dei criteri approvati dalla sopra citata D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii..

Richiamata la nota del Settore scrivente del 17/12/2025, trasmessa via pec al Sig. Dario CENNI con

la quale è stata dato avvio alla comunicazione formale del **preavviso di rigetto**, indicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di nuova concessione e, in ottemperanza dell'articolo 10bis della L. 241/90, concedendo il termine di 10 giorni per presentare osservazioni e documentazione integrativa prima della decisione definitiva, sospendendo i termini del procedimento.

Preso atto che, alla scadenza del termine non sono state presentate osservazioni e documentazione integrativa.

Ritenuto, pertanto, a seguito della scadenza del termine sopracitato, di non poter accogliere la richiesta di istituzione di una Azienda Faunistico -Venatoria nel territorio del comune di Giaglione (TO) presentata dal Sig. Dario CENNI in qualità di Presidente dell'Associazione ALTITERRAE A.S.D.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata DGR 08/03/2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. (*Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla -gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV*).

Vista la scheda n. 320 dell'allegato A della D.G.R. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo *“Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621”*, che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio, il termine finale del procedimento amministrativo relativo.

Dato atto che, computati le relative sospensioni, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 11-739 recante *“Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027”*;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8-8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- di non accogliere la richiesta di istituzione di un'Azienda Faunistico - Venatoria nel territorio del comune di Giaglione (TO) presentata dal Sig. Dario CENNI, in qualità di Presidente dell'Associazione ALTITERRAE A.S.D.

La presente determinazione verrà notificata al Sig. Dario CENNI, alla Città Metropolitana di Torino al CATO2.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto